

L.R. 2 novembre 2020, n. 6: “Interventi urgenti a favore dei gestori di edicole” – Oggetto assembleare n. 1601/2019

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo del pdl licenziato dalla
Commissione II “Politiche economiche”
nella seduta del 20 ottobre 2020**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

La Regione Emilia-Romagna - per valorizzare lo sviluppo dell'attività e della presenza delle edicole sul proprio territorio che rappresentato un elemento essenziale nello sviluppo della cultura e dell'informazione e che, durante la fase di emergenza causata dal virus COVID-19, ha attenuato il rigore del lock-down ed accresciuto il senso di comunità - ha previsto, con la presente legge, un contributo regionale che è "integrativo" al "Bonus una tantum edicole" di cui all'articolo 189 del decreto legge n. 34 del 2020. Trattasi in particolare di un contributo, fino ad un massimo di mille euro, da concedersi "alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi siti nel territorio dell'Emilia-Romagna per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, che abbiano ottenuto il riconoscimento del contributo statale di cui all'articolo 189 del decreto-legge n. 34 del 2020".

L'articolo 2 prevede in particolare che per la commisurazione del contributo, in forma variabile in relazione al numero delle domande, si utilizzi lo stesso meccanismo del comma 2 dell'articolo 189 del decreto-legge n. 34, a cui rinvia. L'articolo demanda inoltre alla Giunta regionale la definizione di modalità e termini per l'attuazione della medesima legge regionale. Per la concessione di detti contributi la Regione ha previsto in bilancio un importo nel limite massimo di euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2020.

L'art. 2-bis prevede che, conseguentemente alla natura integrativa del contributo regionale, l'istruttoria delle istanze di bonus regionale è limitata a quanto previsto nel comma 2, mentre ogni ulteriore onere istruttorio si intende assolto dallo Stato nell'ambito del procedimento principale. Prevede altresì che in accordo con il Dipartimento dell'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio, la Regione Emilia-Romagna acquisirà dallo Stesso i dati e le informazioni in merito ai beneficiari ammessi al bonus statale ed agli esiti dei controlli successivi dallo Stesso espletati comportanti la revoca dei contributi.

L'articolo 3 contiene la disposizione finanziaria.

QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

L'onere previsto a carico del Bilancio di previsione 2020-2022 è quantificato, come limite massimo di spesa, per l'esercizio finanziario 2020 in euro 500.000,00.

COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI

L'art. 3 stabilisce che per dare copertura agli interventi previsti dalla legge, per l'esercizio 2020 la Regione provvederà ad istituire nella parte spesa del bilancio regionale appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione".

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE

ONERI PREVISTI	Esercizio in corso	Pluriennale 2° esercizio	Pluriennale 3° esercizio
Nuove o maggiori spese correnti (art./artt.)	500.000,00		
Nuove o maggiori spese d'investimento (art./artt.)			
Minori entrate (art./artt.)			
Totale oneri da coprire	500.000,00		
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali	500.000,00		
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa			
Nuove o maggiori			

entrate (art./artt.)			
<i>Totale mezzi di copertura</i>	500.000,00		